



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

Prot. n. 26/2025

Al personale delle cancellerie penali
Sede

nonché per opportuna conoscenza

Agli Ordini degli Avvocati di Lecce e Brindisi

**OGGETTO: Disciplina dei diritti di copia nel processo penale.
Artt. 269 e 269 bis del Testo Unico Spese di Giustizia.**

Come noto, la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2024 n. 207 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002, con l'introduzione di diritti forfettizzati per le ipotesi di copia su supporto diverso da quello cartaceo e di trasmissione telematica di duplicati e copie informatiche.

In virtù delle disposizioni rimesse dalla Circolare D.A.G. prot. n. 92153 del 13 maggio u.s. e alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti dal Dipartimento Affari di Giustizia in merito all'applicabilità ai procedimenti penali minori, si rendono le seguenti indicazioni.

In caso di istanza di **rilascio di copia cartacea** si applica la normativa di cui agli artt. 267, 268 e 270 del d.P.R. 115 del 2002, con le tariffe indicate per numero di pagine negli allegati 6 e 7 del citato d.P.R., aumentate del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 5, prima parte, del D.L. n. 193/2009.

In ipotesi di **riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici** (chiavette USB, CD, DVD) ai sensi dell'art. 269, comma 1, del d.P.R., l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfettizzato di euro 25,00, stabilito nella tabella di cui all'allegato 8 del citato d.P.R., da corrispondersi per ogni singolo supporto utilizzato, fornito dal richiedente, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto.


Nel caso di richiesta di **trasmissione telematica** (tramite peo/pec) di cui all'art. 269 bis del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfettizzato di euro 8,00 stabilito nella tabella di cui all'allegato 8 del citato d.P.R., da intendersi dovuto per ogni singolo invio telematico, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse. In tale ipotesi, il numero degli invii necessari sarà determinato dalla dimensione massima dei file allegati consentita dalla casella di posta, con la conseguenza che potranno rendersi necessari più invii – per ciascuno dei quali andrà corrisposto l'importo di 8,00 euro – se la documentazione allegata superi la dimensione consentita per ogni singola mail.



Si precisa che la scelta della modalità di rilascio e la tipologia di supporto è rimessa alla volontà della parte richiedente, che deciderà in base a ragioni di convenienza, senza che l'ufficio sia tenuto a compiere attività di indirizzo dell'utenza.

Si rammenta, infine, che non è consentito acquisire copia degli atti e documenti con strumenti o dispositivi informatici nella disponibilità dell'utente (ad es. cellulare, dispositivi scanner portatili), in elusione delle disposizioni fiscali sopra richiamate.

Lecce, 17 luglio 2025

La Dirigente
Maria Rosaria Luciano


Il Presidente
Bombina Santella
